

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 234/18 xxx/
Telecom Italia S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>VicePresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata
della redazione del presente atto*

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche" e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",

VISTA l'istanza GU14 n. 234 del giorno 18 aprile 2018 con cui il Sig. xxxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto *business* di cui al codice n. 888011349209 con la società Telecom Italia, lamenta addebiti di somme fatturate a titolo di traffico dati in *roaming* internazionale zona Extra UE e la sospensione non preavvisata delle numerazioni collegate al contratto.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- *“in data 28 luglio 2017 - e quindi dopo oltre cinque mesi [da un soggiorno all'estero] riceveva (...) un sollecito di pagamento della fattura n. 7X01948056 per complessivi € 11.790,90 senza che fosse mai stata inviata prima e che peraltro non risultava visibile neppure sulla piattaforma online del sito Impresa Semplice”;*

- *contattava tempestivamente il servizio clienti, il quale inviava la fattura de qua emessa il 14 aprile 2017 contenente la somma di euro 9.137,96 “per traffico dati generato in roaming”; non poteva comprendere tale addebito, avendo utilizzato nell'albergo il servizio Wi-fi e, comunque, in assenza di comunicazione da parte dell'operatore di addebito del traffico dati in roaming;*

- *in data 1° agosto 2017 l'operatore sospendeva “tutte le linee telefoniche arrecando grave danno”;*

- *in data 1° agosto 2017 inviava un reclamo via PEC ad oggetto “richiesta riattivazione urgente linee uso medico contratto n. 888011349209”, dopo che, in pari data, aveva già chiesto “la riattivazione immediata del servizio parlando con l'operatore AN249 senza riuscire a risolvere il problema”; contestava la somma addebitata a titolo di *roaming* internazionale non avendo ricevuto alcun messaggio di *alert* per il traffico maturato e chiedeva che fossero riattivate le utenze in uso allo studio medico, atteso che aveva pagato sempre regolarmente;*

- *in data 31 agosto 2017 inviava lettera di recesso contrattuale a mezzo raccomandata A/R - ricevuta dall'operatore in data 9 settembre 2017 – in relazione alle SIM dati afferenti al contratto n. 880011349209 (numerazioni n. 334 6313xxx, 3316388xxx, 334 6313xxx).*

- *in data 28 settembre 2017, per il tramite del legale incaricato, inviava un reclamo per mezzo PEC e fax con il quale, fra l'altro, contestava le fatture “n. 7X01948056 del 14.04.2017 (...) e n. 7X03190745 del 15.06.2017”. Con la tale missiva chiedeva il risarcimento del danno per i disagi subiti fra cui la sospensione non preavvisata delle utenze e ribadiva, in relazione al traffico *roaming*, come “avesse provveduto a disattivare il traffico roaming sul proprio dispositivo; avesse inserito le password fornite dalla struttura alberghiera in cui si trovava e che fosse certo di utilizzare la connessione WI-FI messa a*

sua disposizione. Nessun avviso da parte della (...) società è mai stato inviato né in ordine alla circostanza che stesse utilizzando la modalità roaming, né a quali costi stesse andando incontro”.

In data 23 gennaio 2018 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) l’*“emissione note di credito e/o storno delle fatture”*;
- ii) l’*“indennizzo per il disservizio subito”*.

Con nota integrativa del 25 giugno 2018, per il tramite del proprio legale, l’utente ha puntualizzato *“che nel mese di febbraio 2017 (...) si recava all’estero e utilizzava la connessione Wi-Fi della struttura alberghiera (...); a causa di un difetto di connessione non imputabile alla condotta dell’odierno istante, si presume che il dispositivo mobile entrasse in modalità traffico dati in roaming, senza che (...) ne fosse consapevole. La compagnia telefonica, dunque, approfittando dell’inconsapevolezza [dell’istante], non forniva la dovuta informativa circa i costi addebitabili in seguito all’utilizzo della rete internet in modalità roaming, né si curava di allertare il Cliente del difetto di connessione in cui era incorso in ragione del quale la navigazione internet non avveniva in modalità Wi-fi, difetto rinvenibile da parte della compagnia in ragione degli elevati consumi che venivano registrati, ben superiori agli standard del contratto de quo”*.

L’istante ha precisato che, *“al rientro in Italia, non [gli] veniva recapitato (...) nessun addebito circa i consumi effettuati nel mese di febbraio, tanto che (...), ignaro della situazione, pagava prontamente la fattura n. 7X02268778 riferita al periodo Aprile/Maggio che gli veniva successivamente recapitata (...).In seguito ai contatti intervenuti con il Servizio Clienti, [l’istante] veniva a conoscenza in data 01.08.2017 che nella fattura oggetto del sollecito era stato addebitato anche l’importo pari a € 9.137,96 per i consumi relativi al traffico dati generato in roaming nel mese di febbraio. Nonostante il fatto che il Cliente fosse venuto a conoscenza degli importi richiesti dalla società di telecomunicazioni in modo tardivo - ovvero in data 01.08.2017 - senza aver ricevuto alcun preavviso, gli venivano comunque sospese in modo improvviso tutte le utenze. Sebbene (...) avesse richiesto via pec l’immediata ed urgente riattivazione di tutte le linee telefoniche collegate al contratto n. 888011349209, la società di telecomunicazioni non vi provvedeva, cagionando con ciò la protrazione dell’interruzione delle prestazioni medico sanitarie fornite dal Dott. xxxx, oltre a gravi disagi per i pazienti (Doc. 4). A fronte degli innumerevoli disagi subiti, in data 31.08.2017 [l’istante] provvedeva quindi a richiedere la disdetta delle linee telefoniche ricollegabili al suo contratto (Doc. 8) ma, nonostante ciò, continua a tutt’oggi a ricevere fatture relative ad ulteriori importi da pagare riferibili al contratto de quo (Docc. 7 e 12)”*.

Parte istante ha, inoltre, precisato che:

- *“nel rapporto contrattuale inter- partes l’operatore, nell’esecuzione della prestazione, avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasmissione dati, ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito in capo al Cliente di somme particolarmente esorbitanti, tali cioè da risultare incompatibili con ogni canone di tipicità sociale e/o con le soglie di spese proprie dell’utenza per esso più profittevole, è chiamato a tenere un comportamento leale. Pertanto, l’operatore è chiamato ad adottare tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie per la salvaguardia dell’interesse non solo proprio, ma anche della controparte, nei limiti in cui esse non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico”*;

- viene in rilievo, *“in via generale, [la] disciplina prevista nel codice civile in materia di contratti e, segnatamente, dagli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. In effetti, i citati principi impongono a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”*;
- *“il rapporto contrattuale de quo è regolato altresì da Delibere, Regolamenti e norme specifiche volte a garantire il corretto funzionamento del mercato nel settore delle comunicazioni elettroniche, dando particolare rilievo alla tutela degli utenti mediante specifici obblighi di trasparenza in capo agli operatori. che il traffico dati avveniva in modalità roaming, e non avvertiva il Cliente dei consumi inusitati ed esorbitanti, incompatibili con ogni canone di tipicità sociale”*.

Parte istante ha, dunque, dedotto che *“le somme richieste con la fattura n. 7X01948056 pari a € 11.790,90 risultano del tutto illegittime in ragione del contegno lesivo dei principi di lealtà, correttezza e buona fede tenuto dall’operatore, nonché in ragione dei gravi danni) patrimoniali e non, cagionati al Professionista e alla sua equipe causati della sospensione improvvisa delle linee telefoniche. A tali conclusioni deve, peraltro giungersi anche con riferimento alle fatture n. 7X04144198 pari a € 468,07 n. 7X05074538 pari a € 674,25, n. 7X00254219 pari a € 77,04, n. 7X01309635 pari a € 674,25, n. 7X00254219 pari a € 77,08, n. 7X01309635 pari a € 148,64, successivamente recapitate, le quali richiedono in modo indebito corrispettivi non dovuti anche in ragione di quanto stabilito dall’art. 1 della legge n. 40 del 2 aprile 2007.*

Infine, ha rappresentato che *“in ogni caso, non è stato assolto l’onere probatorio gravante in capo all’operatore di dimostrare la correttezza degli addebiti in caso di contestazione degli importi fatturati riferibili alla fruizione del servizio di comunicazione e al servizio di trasmissione dati effettuato in modalità roaming”*.

2. La posizione dell’operatore.

La società Telecom Italia, in data 21 maggio 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha respinto la posizione dell’istante che contesta l’*“errata sospensione delle linee afferenti al contratto guscio n. 888011349209, riferite a consumi effettuati in modalità roaming extra UE dall’utenza mobile n. 348.2418xxx, asseritamente non preavvertiti/consentiti, nonché sull’asserita mancata/ritardata lavorazione della richiesta di disdetta, a cui avrebbe fatto seguito l’emissione di fatture ulteriori e ritenute non dovute”*.

L’operatore ha rilevato l’*“infondatezza delle pretese avanzate nei confronti di TIM”* atteso che l’istante *“asserisce di aver sofferto un disagio senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l’effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l’evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva di TIM che, ai fini della presente causa, non può non dichiararsi totalmente estranea alla vicenda, essendosi limitata invero alla sospensione del collegamento relativo alle utenze afferenti al contratto guscio n. 888011349209 così come previsto da contratto. Infatti, pur volendo assumere la natura incolpevole del ritardo con cui l’istante apprendeva dei conti telefonici nn. 7X01948056 e 7X03190745 (Docc. 1 – 2), di ciò non è possibile ritenere colpevole in alcun modo TIM, che affida le proprie comunicazioni al servizio postale. Circa le modalità di pagamento e le eventuali contestazioni si rammenta quanto stabilisce l’art. 5.5 delle Condizioni generali del contratto Multibusiness somministrazione in questione, di essere obbligato a versare periodicamente un corrispettivo per la prestazione fornita dall’operatore telefonico. È dunque inverosimile il fatto che*

[l'istante] si rendesse conto della mancata ricezione di detti documenti a distanza di 4 mesi, rendendosi inadempiente nei confronti della propria controparte contrattuale: l'invio a cadenza bimestrale delle fatture, oltre ad essere espressamente previsto, è fatto notorio e il relativo omesso ricevimento per un periodo così protratto avrebbe destato sospetto in qualunque debitore dotato della diligenza del buon padre di famiglia, principio posto alla base dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali".

Con riferimento alla sospensione e cessazione amministrativa, l'operatore ha evidenziato che:

- *“risulta che del conto telefonico n. 7X01948056 è stato inviato su richiesta un duplicato in data 1 agosto 2017 e, all'interno del reclamo inviato al numero verde, parte istante deduce di essere stato sollecitato per il mancato pagamento dello stesso in data 28 luglio”;*
- *“il conto telefonico in questione, con scadenza 15 maggio 2017, è stato dilazionato al 12 giugno 2017 ma, essendo rimasto privo di saldo, in data 2 settembre veniva inviata apposita raccomandata A/R di risoluzione contrattuale per mancato pagamento dei conti nn. 7X01948056 e 7X03190745 (Doc. 4). L'intervenuta sospensione del collegamento telefonico, dunque, tutt'altro che improvvisa, ingiustificata e/o arbitraria, come asserisce controparte, si colloca nell'ambito delle azioni gestionali poste a tutela dei diritti di credito dell'operatore e in realtà trae origine proprio dall'integrale omesso pagamento, da parte dell'istante, dei conti telefonici nn. 7X01948056 e 7X03190745, costituente fonte di inadempimento da parte dell'istante, attualmente creditore verso TIM dell'importo complessivo di € 12.542,21”;*
- *Telecom Italia “si è semplicemente avvalsa delle facoltà a sé spettanti ex contractu e nessun addebito può esserle ascritto, posto che non vi è stata alcuna antigiuridicità nella propria condotta e che la cessazione della linea è intervenuta solo a causa della morosità dell'utente conformemente a quanto previsto dall'art. 5.6.1 delle succitate Condizioni (“Nell'ipotesi di mora, Telecom avrà diritto di sospendere il Servizio, ivi incluse le linee con attiva un'offerta ricaricabile e con presente del Credito Residuo”, cfr. Doc. 3)”.*

Con riferimento all'“*an e il quantum degli importi in contestazione*” l'operatore ha precisato quanto segue.

- *“risulta che la linea mobile n. 348.2418xxx ha effettuato un elevato traffico dati in roaming extra UE nel mese di febbraio 2017 e che l'utente finale ha correttamente ricevuto i messaggi di alert previsti dalla delibera Agcom n. 326/10 in data 15 febbraio 2017 e ha regolarmente autorizzato il traffico oltre soglia, come si evince dal successivo SMS del 16 febbraio, proprio nel periodo di pertinenza della fattura contestata (Doc. 5), con conseguente addebito del traffico effettuato secondo i corrispettivi previsti dalle condizioni economico-contrattuali vigenti fra le parti e, quindi, dovuto, come indicato nella lettera di risposta inviata in data 19 ottobre 2017 (Doc. 6)”;*
- *“le modalità di avviso del raggiungimento della soglia tramite messaggio prevedono un primo sms al 60% e uno al 100% della soglia prevista, con possibilità per l'utente finale di continuare a navigare – secondo le tariffe a consumo previste dal profilo – inviando un sms di sblocco alla numerazione di riferimento (40916). Il testo del messaggio da inoltrare al 40916 per continuare ad effettuare traffico dati, raggiunta la soglia prescelta, è, appunto, Dati estero on”;*
- *“l'addebito che si contesta deriva da traffico effettuato in zona 4, successivamente allo sblocco volontario della soglia dati in roaming per il n. 348.2418xxx. In essi si legge: “la informiamo che è vicino alla soglia massima di spesa dati all'estero. Per non essere bloccato invii SMS “DATI ESTERO ON” al 6” e “... a seguito del tuo SMS di autorizzazione potrà continuare a fare traffico dati in roaming secondo le tariffe A CONSUMO previste dal suo profilo in base al paese visitato. Info al 191” (cfr. Doc. 5); sicché l'informazione sulla nuova e differente tariffa applicabile è stata*

data correttamente con rinvio peraltro a fonti informative ancora più esaustive (il 191) di quello che può essere un SMS il cui contenuto non può necessariamente andare oltre i 160 caratteri consentiti. Con i citati SMS, TIM ha peraltro richiamato anche condizioni contrattuali (tariffe applicabili) che si presumono conosciute fino a prova contraria e che, come detto, non possono riassumersi dettagliatamente nello spazio ristretto di 160 caratteri, tipico dello SMS”;

- *“è opportuno ribadire come l’esponente società, proprio in ragione della sinteticità imposta dal mezzo di comunicazione utilizzato (SMS), abbia in ogni caso sollecitato l’utente finale a contattare il Servizio Clienti 191; [l’istante] poteva quindi ricevere - se solo l’avesse voluto ma così presumibilmente non è stato - ulteriori dettagli tramite tale fonte informativa”;*
- *“il cliente finale ha attivo sull’utenza mobile n. 348.2418xxxx un profilo commerciale denominato "Tim Professional Europa" (Doc. 7), il quale nel contributo mensile non include il traffico roaming in zone diverse dalla UE, quindi inclusa la zona 4, a cui vengono di contro applicate le tariffe roaming di base, come nel prospetto sottostante. Quindi, prendendo in considerazione il costo per MB ivi previsto ed eseguendo un raffronto degli importi di cui al conto telefonico n. 7X01948056, appare di immediata comprensione che le somme oggetto di contestazione sono corrette e pienamente legittime perché corrispondenti ai corrispettivi contrattualmente previsti per la prestazione oggetto del contatto in essere fra le parti”;*
- *“l’addebito di € 9.027,91, imputato a titolo di traffico roaming "Dati Extra UE 100KB tariffa 4" a fronte di un ammontare di 3051 MB scambiati, corrisponde esattamente all’importo unitario di € 2,95 ovvero poco meno del costo di € 0,02959 per Kb € 2,94, per MB previsto nella tabella qui sopra riprodotta, contenuta nell’ "Allegato tariffe roaming di base" (cfr. Doc. 7) applicabili al caso di specie: Giunti a questo punto della trattazione, si contesta quindi recisamente l’errata fatturazione addebitata a TIM per le ragioni sopra esposte. È quindi evidente la piena osservanza, da parte dell’operatore, degli obblighi previsti sia da delibera Ag.com n. 326/10/CIR che da delibera Agcom n. 75/10/CIR, in materia di trasparenza nella tariffazione del traffico dati, secondo cui l’operatore ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito di somme al cliente particolarmente esorbitante, è chiamato a tenere un comportamento leale informando il cliente finale e adottando tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie”;*
- *“considerata l’esatta condotta posta in essere da TIM riguardo [all’istante], informato correttamente del prossimo superamento della soglia traffico dati – consenso dato dall’utente finale e, quindi, totalmente legittimo così come legittimi sono i relativi importi richiesti – l’avversa istanza deve ritenersi infondata in fatto e in diritto e, quindi, meritevole di rigetto”;*
- *“traffico non riconosciuto o, perlomeno, contestato dall’istante è dipeso da un’autorizzazione consapevole dell’effettuazione del traffico dati in roaming che non può non essere imputata all’utente finale, avente la diretta disponibilità e controllo del terminale su cui è installata la SIM contrassegnata dal numero di cui si controverte e che quindi, in ultima analisi, è sempre responsabile in prima persona dell’utilizzo e del traffico generato dal medesimo. Oltretutto, a fronte dell’autorizzazione proveniente dall’utente, debitamente documentata in questa sede (cfr. Doc. 5), l’esponente società non può far altro che sbloccare diligentemente la numerazione per consentire, come da desiderata, l’esecuzione delle operazioni richieste. È dunque evidente come la condotta di TIM sia stata diligente e rispettosa di tutti gli obblighi contrattualmente e regolatoriamente previsti e l’inadempimento oggetto della presente controversia non le sia in alcun modo imputabile perché il traffico dati roaming contestato deriva, come detto, da circostanze di fatto non riconducibili alla sfera d’azione della società, bensì all’utilizzo dell’apparecchio mobile da parte dell’odierno istante, che, ha oggettivamente generato del traffico e rimane pur sempre obbligato al pagamento dei*

relativi importi così addebitati, a fortiori dal momento in cui vi è stata espressa autorizzazione tramite l'invio degli sms di sblocco sopra documentati";

- *“anche laddove dovesse ravvisarsi una qualche responsabilità dell'esponente società nel caso di specie, non sarebbe in ogni caso possibile, alla luce delle suesposte considerazioni, riconoscere il preteso storno integrale degli addebiti, essendo orientamento ormai consolidato dell'Ag.com, di cui il Co.re.com adito svolge funzioni delegate, quello secondo il quale – in base al principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto e al generale obbligo di solidarietà che ne deriva – appare necessario tutelare, da un lato, la pretesa creditoria dell'operatore telefonico e, dall'altro, il legittimo affidamento dell'utente finale, avente tuttavia qualifica imprenditoriale”;*
- *“riguardo gli importi addebitati a titolo di IRP, per un totale di € 143,29, sul conto telefonico n. 7X03190745 (cfr. Doc. 2), parimenti oggetto di contestazione, è dovuta perchè prevista dall'art. 5.6.1 delle Condizioni generali del contratto Multibusiness (cfr. Doc. 3: "In caso di ritardo nei pagamenti del Conto, si applicherà al Cliente, per ogni giorno di ritardo, un'indennità di mora su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i., sull'importo non pagato, o pagato in ritardo, al netto dell'eventuale Tassa di Concessione Governativa. Resta salva la facoltà per Telecom Italia di richiedere gli importi previsti dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i. a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte."), così come tutte le restanti voci di costo, corrispondenti a canoni dovuti. Oltre ciò, attesa peraltro la genericità delle contestazioni di parte avversa, non si ravvisano ulteriori addebiti per servizi/profili tariffari non richiesti, suscettibili di indennizzo ex art. 8 delibera 73/11/CONS, con conseguente infondatezza della relativa domanda. Da ultimo, controparte non circostanza, in termini temporali, la durata del disservizio lamentato, di cui si indica soltanto il dies a quo, rendendo così estremamente difficoltoso l'esercizio del contraddittorio da parte di TIM ed impossibile, in concreto, la quantificazione dell'indennizzo eventualmente spettante. Parimenti, nessun indennizzo al Sig. xxx per la pretesa tardiva/incompleta lavorazione della disdetta del contratto n. 888011349209, richiesta in data 31 agosto 2017. A tal riguardo, è infatti necessario evidenziare come essa abbia ad oggetto solo 3 delle SIM afferenti il contratto, ovvero le SIM dati, sicchè i conti telefonici emessi successivamente a settembre 2017 sono corretti ed i relativi importi pienamente dovuti”;*
- *“il conto telefonico n. 7X05074538 reca il canone dovuto, dal 1 agosto fino al 9 novembre 2017, a titolo di "Tim Senza Problemi Super" per la linea mobile n. 348.2418069, pari ad € 227,37 oltre ai corrispettivi di recesso dei servizi opzionali, pari ad € 249,99 (Doc. 8). Si impone quindi, riguardo tale tipologia di addebito, una breve digressione : l'art. 13.2 delle predette Condizioni generali (cfr. Doc. 3) prevede espressamente che " in caso di recesso del Cliente da Offerte che prevedono particolari termini e condizioni a fronte di una durata minima determinata in 24 mesi (a titolo esemplificativo offerte promozionate, con bonus, sconti etc.), TIM addebiterà al Cliente, per ogni utenza per la quale l'Offerta viene cessata, il corrispettivo di 249,99 € oltre IVA , salvo diverse previsioni eventualmente riportate nei singoli Profili Commerciali". Le utenze in questione sono infatti cessate prima dei 24 mesi inizialmente pattuiti fra le parti al momento della sottoscrizione del contratto, con conseguente addebito dell'importo di € 83,33, i.e. per ogni linea cessata nel periodo di riferimento. Parte istante quindi, con la propria disdetta, ha in concreto esercitato il recesso dall'offerta commerciale all'epoca vigente, alla cui lettera e) si legge quanto segue: "Il recesso dall'Offerta prima della scadenza della durata minima di 24 mesi comporterà, diversamente da quanto stabilito per le offerte base, il pagamento di un importo di 83,33 € iva esclusa a titolo di rimborso della promozione applicata". (cfr. Doc. 7). Nella fattispecie, il conto telefonico n. 7X05074538 (cfr. Doc. 8) reca i corrispettivi di recesso dai servizi opzionali, previsti in caso di*

interruzione del rapporto contrattuale prima dei 24 mesi di durata minima pattuiti, per le tre utenze mobili utilizzate quali M2M e ciò ha determinato un addebito complessivo di € 249,99 ovvero di € 83,33 x 3), così come indicato nel profilo commerciale di riferimento. A tal proposito, è opportuno sottolineare che questa sorta di recupero ha luogo automaticamente, al venir meno della condizione che legittima il cliente ad avere diritto allo sconto, ovvero alla cessazione del rapporto contrattuale in essere con TIM prima della durata pattuita. Sul punto, la giurisprudenza (Consiglio di Stato 1442/2010) e la prassi dei Corecom (ex multis Delibera Corecom Piemonte 27/2014) sono costanti nel ritenere che, nel caso di cessazione anticipata di contratti prevedenti offerte promozionali subordinate ad una durata minima, gli operatori hanno il diritto di recuperare l'importo non pagato dal cliente per le promozioni/sconti di cui abbia medio tempore goduto. La Suprema Corte ha affermato la piena legittimità della pratica commerciale consistente nel "subordinare il diritto allo sconto che il cliente acquisisce sottoscrivendo l'offerta promozionale alla condizione del mancato esercizio del recesso entro un certo termine (anch'esso espressamente accettato dall'utente)", non ravvisando alcuna violazione dell'art. 1 della legge 40/2007 atteso che "interpretare la norma nel senso di precludere anche questa manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti sarebbe certamente sproporzionato rispetto agli obiettivi che la norma intende raggiungere" (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 1442/2010; conf., ex plurimis, Delibera Corecom Toscana, n. 52 del 2016;). Pertanto, le clausole contrattuali che si limitano a subordinare il diritto di fruire dello sconto al mancato esercizio del diritto di recesso entro un certo termine non presentano alcun profilo di abusività e le relative richieste di pagamento sono perfettamente legittime, così come sono perfettamente legittime e dovute le somme recate dal conto telefonico n. 7X00254219, avente ad oggetto gli IRP e per cui vale quanto già sopra evidenziato (Doc. 9). Di conseguenza, per nessuno di tali conti telefonici può valere la contestazione relativa alla pretesa ritardata lavorazione dell'istanza di disdetta, atteso che l'operatore telefonico si è limitato a richiedere all'utente finale il pagamento di quanto previsto in caso di interruzione anticipata del contratto e nulla di più. Infine, in merito alla richiesta, sempre avanzata dall'istante, relativa alla rifusione delle spese di procedura, si rammenta che l'art. al co. della Delibera AGCOM n. 173/07 CONS oltre a prevedere che l'Autorità possa riconoscere il rimborso delle spese, dispone espressamente che le spese chieste siano necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura. Ebbene, l'istante si limita a chiedere genericamente delle spese di procedura, senza dimostrare alcunché a riguardo, come diversamente disciplina la norma citata".

3. La replica dell'istante

Parte istante, in data 30 maggio 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica con la quale ha ribadito quanto già espresso in istanza e puntualizzato che le fatture, oltre a non essere pervenute all'indirizzo postale (metodo prescelto dall'utente), non erano neanche presenti sulla piattaforma on line.

L'istante ha messo, inoltre, in rilievo che:

- “ non appena ricevuto il sollecito per il mancato pagamento, in data (venerdì) 28 luglio 2017, si mobilitava immediatamente per ottenerne un duplicato, ricevuto in data 01.08.2017, momento nel quale veniva altresì sospeso il servizio erogato da Tim. Se l'attività posta in essere [dall'istante] fosse stata veramente volta a soli fini esplorativi - così come sostenuto ex adverso - l'odierno istante ben avrebbe potuto muovere le proprie contestazioni sugli import richiesti fin dal momento del primo (asserito) invio delle fatture da parte del gestore.”
- “il fatto che Tim abbia, di sua iniziativa e senza comunicazione alcuna posticipato la scadenza dei pagamenti dal 15 maggio 2017 al 12 giugno 2017, è circostanza che poco rileva nel caso de quo

perché, come ammesso proprio da controparte, ciò fu comunicato [all'istante] in data 02 settembre 2017, quindi in data successiva al 01 agosto 2017”;

- *“l’operatore a fronte del reclamo dell’utente relativo al quantum fatturatogli, non [ha] in realtà fornito un puntuale riscontro o informazioni dettagliate circa il traffico effettuato, limitandosi a predisporre la sospensione del servizio, quale strumento di autotutela. In particolare, relativamente al dettaglio di traffico, in spregio al principio di trasparenza e completezza informativa di cui all’articolo 4 della delibera Agcom n. 179/04/CSP la società non ha prodotto tabulati tecnici esplicativi. Inoltre l’utente non ha avuto la possibilità di monitorare in tempo reale il consumo inerente alle utenze oggetto della presente controversia, avendo avuto contezza del relativo importo, particolarmente elevato, solo al ricevimento delle fatture”;*
- *“fra i messaggi di alert oggetto di produzione documentale, è stata omessa proprio la riproduzione dell’sms di autorizzazione a continuare a fare traffico dati in roaming secondo le tariffe a consumo previste dal profilo, inviato a detta dell’Operatore proprio dal Cliente. L’operatore in sostanza basa la legittimità della propria condotta sulla base di un Sms di sblocco della soglia imposta dall’operatore, inviato da parte dell’istante al 40916, di cui però non vi è traccia alcuna”;*
- *“la sospensione del servizio, perché sia disposta legittimamente, deve essere preceduta da una apposita comunicazione scritta con adeguato termine di preavviso”.*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Nel merito:

Sulla richiesta di storno delle somme contestate a titolo di traffico “roaming” internazionale.

L’istante ha contestato la fattura “n. 7X01948056 per complessivi € 11.790,90” contenente la somma di euro 9.137,96 “per traffico dati generato in roaming”, laddove l’operatore ha dedotto la correttezza della fatturazione emessa.

La doglianza di cui al punto *sub i)* è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Con riferimento alla fattispecie in esame si richiama uno dei principi fondamentali in materia di tutela dei consumatori che prevede a carico dei gestori, l’impegno di avvertire l’utente nelle ipotesi in cui vengano superate le soglie di traffico consentite dal piano tariffario aderito. L’articolo 3, comma 6, della delibera n. 126/07/CONS, infatti, prevede che “*nel caso di promozioni o offerte, che a titolo oneroso diano luogo ad usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta*”. Inoltre, gli utenti possono monitorare il livello dei propri consumi grazie a specifiche disposizioni vigenti in materia di controllo della spesa. In particolare, l’articolo 6, comma 1, Allegato A, della Delibera Agcom n.179/03/CSP prevede che “*gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta e senza aggravio di spesa almeno uno strumento o una modalità che consenta di limitare o controllare il livello dei consumi derivanti dall’uso del servizio oggetto del contratto*”. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede il diritto dell’operatore di adottare “*strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo, in particolare per i casi di possibile uso fraudolento del servizio, quali l’avviso dell’abbonato o l’invio di fatture anticipate rispetto all’ordinaria cadenza di fatturazione*” (cfr. Delibera Agcom n. 109/14/CIR).

Sul punto viene, infine, in rilievo la Delibera Agcom n. 326/10/CONS recante “*Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali*” che all’articolo 2 disciplina i sistemi di allerta e i limiti di spesa per il traffico dati sulle reti di telefonia mobile, prevedendo, in particolare, che “[g]li operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un *plafond* di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del *plafond* di traffico (di tempo o di volume) scelta dall’utente tra le diverse opzioni proposte dall’operatore, informino l’utente medesimo: a) del raggiungimento della soglia; b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del *plafond*”.

Tutte le norme sopra richiamate, attraverso la previsione di specifiche misure di garanzia (sistemi di allerta; cessazione automatica del collegamento dati al raggiungimento della soglia di traffico predeterminata; acquisizione del consenso espresso dell’utente; servizio gratuito di abilitazione/disabilitazione del traffico dati) pongono a carico del soggetto erogatore della fornitura un dovere di “protezione” nei confronti del cliente, che deve essere reso “*effettivo*”, al fine di evitare il rischio di consumi superiori ai volumi di traffico concordato, nonché attivazioni “*casuali*” di servizi/contenuti a pagamento durante la navigazione in internet, con il conseguente addebito di costi non voluti (*ex multis* Delibera Agcom n. 135/16/CLR).

Nel caso di specie, l’utente ha evidenziato, nell’istanza introduttiva del presente procedimento, di non aver mai ricevuto alcun messaggio di *alert* che lo avvisasse del consumo di dati in *roaming*. Precisa inoltre che durante il soggiorno all’estero aveva usufruito unicamente della copertura Wi- Fi fornita dall’albergo.

Di contro la società Telecom Italia ha dedotto “*che la linea mobile n. 348.2418xxx ha effettuato un elevato traffico dati in roaming extra UE nel mese di febbraio 2017 e che l’utente finale ha correttamente ricevuto i messaggi di alert previsti dalla delibera Ag.com n. 326/10 in data 15 febbraio 2017 e ha regolarmente autorizzato il traffico oltre soglia, come si evince dal successivo SMS del 16 febbraio, proprio nel periodo di pertinenza della fattura contestata (Doc. 5), con conseguente addebito del traffico effettuato secondo i corrispettivi previsti dalle condizioni economico-contrattuali vigenti fra l e parti e, quindi, dovuto, come indicato nella lettera di risposta inviata in data 19 ottobre 2017 (Doc. 6)*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, attesa la contestazione dell’utente, ribadita anche con propria nota di replica di non aver ricevuto alcun messaggio di *alert* e tantomeno di aver autorizzato l’addebito del traffico a titolo di *roaming*, dall’esame della documentazione si precisa che:

- le schermate informatiche prodotte dall’operatore nulla provano in ordine al rispetto dei sistemi di allerta, mancando comunque gli *screenshot* dei messaggi di sblocco asseritamente inviati dall’utente;
- i testi dei messaggi inviati al cliente avrebbero dovuto soddisfare i requisiti di cui al citato articolo 2, quali il raggiungimento della soglia, il traffico residuo disponibile, il passaggio ad eventuale altra tariffa, ed il relativo prezzo.

Pertanto, fermo il disconoscimento da parte dell’istante di aver ricevuto il messaggio di *alert*, nonostante il traffico abnorme maturato nel periodo di soggiorno pari ad euro 9.137,96 a titolo di “*Dati Extra UE 100KB tariffa 4*” addebitato nella fattura n. 7X01948056 del 14 aprile 2017, non risulta, all’esito delle risultanze istruttorie, che l’operatore Telecom abbia conformato la propria condotta agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente a tutela dell’utenza limitandosi a ribadire la correttezza degli addebiti contestati.

Inoltre, a prescindere dall’acquisizione del consenso informato e della riferibilità dello stesso all’intestatario dell’utenza telefonica o, comunque da un soggetto titolato, in quanto da esso autorizzato,

si deve rilevare che la società Telecom Italia non ha fornito la documentazione di dettaglio del traffico dati oggetto di contestazione, tale da consentire il tracciamento della riferibilità temporale, della durata, nonché del costo delle singole connessioni.

Sul punto viene in rilievo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (*ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947) in virtù del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi. Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, che *“la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta”* (delibere Agcom n. 2/13/CIR, 10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 86/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR). E', dunque, ormai pacifico, che nel caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso.

Ciò premesso, in assenza della prova della debenza degli importi contestati dall'utente e constatata la mancata conformità alle disposizioni previste dalla citata delibera n. 326/10/CONS in tema di sistemi di allerta e limiti di spesa per il traffico dati sulle reti di telefonia mobile, in accoglimento della richiesta *sub i)* l'utente ha diritto alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa, oltre al ritiro a cura e spese del gestore dell'eventuale pratica di recupero del credito, mediante lo storno (ovvero il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della somma di euro 9.137,96 *“per traffico dati generato in roaming”* nella fattura n. 7X01948056 del 14 aprile 2017 inclusi gli interessi di mora maturati sull'insoluto computati nelle fatture successive.

Sulla sospensione delle utenze.

Parte istante ha lamentato che, in data 1° agosto 2017, l'operatore sospendeva senza il preavviso *“tutte le linee telefoniche”* collegate al contratto n. 888011349209 (utenze n. 334 6313xxx, n. 3316388xxx, n. 334 6313xxx). Di contro l'operatore ha dedotto che la sospensione era dovuta al mancato pagamento della fattura n. 7X01948056 del 14 aprile 2017. Al riguardo ha precisato che *“il conto telefonico in questione, con scadenza 15 maggio 2017, è stato dilazionato al 12 giugno 2017 ma, essendo rimasto privo di saldo, in data 2 settembre veniva inviata apposita raccomandata A/R di risoluzione contrattuale per mancato pagamento dei conti nn. 7X01948056 e 7X03190745 (Doc. 4)”*.

La domanda d'indennizzo *sub ii)*, è meritevole di accoglimento atteso che, per il periodo di sospensione delle utenze *de quibus* lamentato da parte istante, l'operatore non ha fornito adeguata prova di avere effettuato alcuna efficace comunicazione del preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del *“Regolamento”* di cui alla Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A.

Ne consegue che l'operatore Telecom Italia è responsabile ai sensi dell'art. 1218 del codice civile in ordine all'illegittima sospensione del servizio sull'utenza *de quibus* e che, pertanto, deve essergli riconosciuto un indennizzo proporzionato al disagio subito, oltre allo storno di quanto fatturato per il periodo di illegittima sospensione.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi applicabile nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera n. 73/11/CONS, vigente al momento dei fatti, il quale prevede che *“nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”,* parametro da computarsi in misura del doppio, ossia euro 15,00, in quanto trattasi di utenza *“affari”*.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determina il *dies a quo* nel giorno 1° agosto 2017 (data indicata d'inizio della sospensione) ed il *dies ad quem* nel 31 agosto 2017 (data d'inoltro della raccomandata da parte dell'istante di recesso contrattuale in relazione alle utenze *de quibus*).

Ne discende che parte istante, per i giorni di sospensione del servizio, ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari ad euro 1.350,00 (euro 15,00 *pro die* x n. 30 giorni x 3 utenze).

Inoltre, l'istante, in parziale accoglimento della domanda *sub i*), ha diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato con riferimento alle medesime utenze a far data 1° agosto 2017 fino alla fine del ciclo di fatturazione, nonché al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito aperta eventualmente.

Infine, si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 20 luglio 2020;

D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 18 aprile 2018 dal Sig. xxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., e che detto operatore provveda a:

- 1) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante:
 - a) la somma di euro 1.350,00, a titolo di indennizzo per la sospensione delle utenze n. 334 6313xxx, n. 3316388xxx, n. 334 6313xxx;
 - b) la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS;
- 2) regolarizzare la posizione contabile amministrativa dell'istante, oltre al ritiro a cura e spese del gestore dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito mediante lo storno (ovvero il rimborso in caso di avvenuto pagamento):
 - a) della somma di euro 9.137,96 *“per traffico dati generato in roaming”* nella fattura n. 7X01948056 del 14 aprile 2017 inclusi gli interessi di mora maturati sull'insoluto computati nelle fatture successive;

- b) di quanto fatturato con riferimento alle utenze n. 334 6313xxx, n. 3316388xxx, n. 334 6313xxx a far data 1° agosto 2017 fino alla fine del ciclo di fatturazione.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1, lettera a) e punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)